I lettori che desiderano informazioni sui volumi pubblicati dalla casa editrice possono, rivolgersi direttamente a: Carocci editore via Sardegna 50, co187 Roma, telefono o6 / 42 81 84 17, fax o6 / 42 74 79 31

Visitateci sul nostro sito Internet: http://www.carocci.it

# Elementi di etica pratica

Argomenti normativi e spazi del diritto

A cura di Gianfrancesco Zanetti



Carocci editore

Volume pubblicato con il contributo di fondi ex 60 % e del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli studi di Modena e di Reggio Emilia

2" ristampa, marzo 2008 1" edizione, aprile 2003 © copyright 2003 by Carocci editore S.p.A., Roma

Finito di stampare nel marzo 2008 dalle Arti Grafiche Editoriali Stl, Urbino ISBN 978-88-430-2561-9

Riproduzione victata ai sensi di legge (art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

Senza regolare autorizzazione, è vietato riprodurre questo volume anche parzialmente e con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia, anche per uso interno o didattico.

Commento

di Danilo Zolo

108

92

#### Indice

L'argomento dell'"infelicità" e l'escissione Pratiche culturali e sfide al diritto: il caso dell'escissione di Alessandra Facchi L'escissione, i gruppi e le istituzioni: le possibilità di una critica per principi di Gianfranceza Zanetti Commento di Angusto Barbera  II L'argomento dello "straniero morale" e il matrimonio islamico e il matrimonio islamico Società multiculturale, pluralismo normativo e diritto: il caso del matrimonio islamico di Letizja Mancini III matrimonio islamico e l'inclusione sociale di Francezo Bebizi Commento di Vincenzo Ferrari III L'argomento della "cooperazione conflittuale" e le questioni di welfare Lavoro, cittadinanza, Welfare State: una prospettiva critica sul reddito minimo garantito di Lauca Baccelli Reddito minimo garantito e diritti sociali: gli spazi del pubblico di Thomas Caradei	2.	-			<u>.</u> 3	2.	<u>-</u>			ω.	2				
13 27 47 47 71	Reddito minimo garantito e diritti sociali: gli spazi del pubblico di Thomas Casadei	linanza, <i>Welfare State.</i> una prospettiva critica o garantito	III L'argomento della "cooperazione conflittuale" e le questioni di <i>welfare</i>	di Vincenzo Ferrari	di Francesco Belvini	di <i>Letizia Mancini</i> Il matrimonio islamico e l'inclusione sociale	le, pluralismo normativo e diritto: il	II L'argomento dello "straniero motale" e il matrimonio islamico	di Augusto Barbera	di Gianfrancesco Zanetti Commento	L'escissione, i gruppi e le istituzioni: le possibilità di una critica per principi		I L'argomento dell'"infelicità"	Introduzione di Gianfrancesco Zanetti	
	77			71	59	47			40	27	13	2		9	

#### L'argomento dell'"estrema ingiustizia" e la deontologia degli avvocati

		į	. γ.	· :			<u>3</u>	5	:	<u> </u>		ņ	2.	<u>;</u>	
Gli autori	Bibliografia	di Demetrio Neri	il dipatitio giundico-penaie e i cuiamasia di Luigi Cornacchia Commento	Eutanasia e filosofia morale: l'autonomia e le sue insidie di Marina Lalatta Costerbosa	VI L'argomento dell'"autonomia" e l'eutanasia	di Michele Sesta	Commento	Nuove trasformazioni del diritto di famigua e coppie di fatto di Matteo Bonini Baraldi	di Gianfrancesco Zanetti	I a consider, fatto tra digito e morale	V L'argomento delle "opzioni incompatibili"	Commento di Luigi Ferrajoli	Analisi sociologica e avvocatura: modelli e trasformazioni in atto di Stefania Pellegrini	Avvocatura ed etica giuridica di Massimo La Torre	
23	4	209	195	179		-	172	161	147			142	130	115	

#### Introduzione

confrontarsi una riflessione normativa di etica pratica che abbia di mira lo ca), possono solo esemplificare la materia, spesso scivolosa, con cui deve spazio pubblico del diritto. collettiva, ambiti sui quali vanno espandendosi la ricerca e la letteratura critilegate agli effetti delle nuove tecnologie sulla privacy e sulla vita individuale e (non si affrontano qui, ad esempio, le questioni dell'etica degli affari e quelle Le questioni fatte oggetto di indagine, senza alcuna pretesa di esaustività con un approccio che nega ogni dogmatico relativismo morale o culturale. deontologia professionale degli operatori giuridici, coppie di fatto, eutanasia matrimonio islamico, accesso ai servizi sociali e distribuzione delle risorse, metodologia comune, dirimono questioni normative difficili - escissione, discussione per sempre. Gli argomenti qui generati, tuttavia, utilizzando una e giuristi –, e affrontano temi sui quali l'etica pratica in questi Elementi non pretende di produrre argomenti conclusivi, interrompendo, per così dire, la zione fra studiosi di diversa formazione e orientamento - filosofi, sociologi I saggi contenuti in questo volume rappresentano l'esito di una collabora-

no quotidianamente prendere decisioni su casi (talvolta) difficili, su questioni una commissione di bioetica, gli operatori sanitari e dei servizi sociali, devotuzionali. Gli operatori sociali di una società multiculturale, i membri laici di le; essa di fatto vigoreggia quando viene coltivata nelle appropriate sedi istiemozioni" elaborato da Nozick). La filosofia normativa è insomma possibinista" in tema di aborto, al quale rispose il filosofo cattolico John M. Finnis (che non esita, in altro contesto, a citare l'argomento della "macchina delle separazione fra diritto e morale, è approdato a una riflessione normativa originale e autonoma. Judith Thomson elaborò il celebre argomento "del violilosofo del diritto che, dopo aver criticato Hart e il paradigma moderno della turali e accademiche: negli Stati Uniti, ad esempio, Ronald Dworkin è un fitiva, per anni assente in Italia, è invece da tempo fiorente in altre realtà culta" come disciplina in alcuni corsi di laurea e facoltà). La riflessione normamente normativa (l'etica sociale, ad esempio, è stata recentemente "riattivanella pratica di ricerca – una sensibilità per l'indagine filosofica specifica-Negli atenei italiani sta lentamente emergendo – sia a livello didattico, sia

rispetto a qualunque dilemma morale, per qualunque criterio meta-morale. Si pensi, innanzitutto, al problema della scelta se accettare la difesa di un imputato di cui l'avvocato interpellato sospetti o peggio conosca la colpevolezza: che è chiaramente, se è vero che anche il colpevole ha diritto alla difesa, una questione rimessa alla coscienza del difensore e che nessuna regola può pretendere di risolvere aprioristicamente. Ma si pensi anche al problema del confine tra il ricorso a pratiche processuali idonee a ritardare e magari a impedire il processo e quello, precluso dal dovere di lealtà e probità, a espedienti finalizzati unicamente e palesemente a tale scopo; oppure al problema del confine tra il diritto dell'imputato di mentire e comunque di discolparsi e l'accusa, talvolta intrinseca all'autodifesa, nei confronti di altri. È in questi casi che si manifesta la differenza tra l'auto-difesa, che è comunque un diritto dell'imputato, e gli spazi, più ristretti, della difesa tecnica. Il caso limite e drammatico è quello in cui l'avvocato è a conoscenza di prove di colpevolezza del suo cliente la cui mancata rivelazione produtrebbe la condanna di

di tradire il rapporto di fiducia con il suo difeso.

Insomma, l'alternativa tra i due opposti modelli deontologici di difensore – quello conflittuale e quello collaborativo – riproposta da La Torre e Pellegrini può essere ridotta, ma non eliminata. Il merito dei loro contributi è di averla esplicitata e tematizzata, insieme ai molti problemi etici ad essa connessi, e così di avviare una riflessione nella quale sarebbe utile che si impegnassero i nostri studi – dalla filosofia del diritto alla filosofia della morale – anche attraverso un confronto con le discipline processualistiche e con l'esperienza pratica degli avvocati e degli altri operatori del diritto.

un innocente. Certamente il difensore potrà, o meglio dovrà, in questo caso, rinunciare al mandato. Ma il segreto professionale gli impedisce sicuramente

# L'argomento delle "opzioni incompatibili" e le coppie di fatto

Le coppie di fatto tra diritto e morale di *Gianfrancesco Zanetti* 

### Ostacoli argomentativi al riconoscimento giuridico delle coppie di fatto

Il riconoscimento giuridico delle coppie di fatto incontra, sul piano argomentativo, due ostacoli principali. Il primo ostacolo è un argomento di *liberi*; il secondo è un argomento basato sui valori.

1.1.1. Chi sceglie liberamente di non sposarsi, pur avendo la possibilità di farlo, compie una libera scelta: i partners non desiderano un'invadente tutela giuridica, che comporta ascrizione di doveri e responsabilità. Gli individui non possono essere costretti giuridicamente al matrimonio, e alle sue conseguenze normative, e a fortiori non possono essere costretti allo status di "membro di una coppia di fatto giuridicamente riconosciuta", quando il loro comportamento evidenzia un deliberato, e legittimo, tentativo di non rientrare in un'istituzione. Non si può restringere la libertà diminuendo il numero delle opzioni fra le quali liberamente scegliere: in questo caso, "imponendo" la regola costitutiva che genera un'istituzione residuale rispetto al matrimonio, onde chi non contrae nozze ma convive ricade giocoforza nella gravità normativa dell'istituzione e della sua disciplina, la "coppia di fatto".

1.1.2. Il secondo argomento mette in rilievo il valore del matrimonio, civile e religioso, che verrebbe alterato dalla presenza, nello stesso ordinamento, della coppia di fatto, o partuership registrata. La famiglia, nella Costituzione italiana e nel sistema di valori che è opportuno difendere, è basata (così si argomenta) sul matrimonio fra due persone di sesso diverso. Quest'ultima

tadini di orientamento omosessuale. qualificazione dipende dal fatto della possibilità di una coppia di fatto fra cit-

### Critica dell'argomento di libertà

gono la situazione della coppia di fatto generano, socialmente e normativacredenze a esse sottostanti. Coloro che, convivendo e non sposandosi, scelmeramente un fatto naturale ma un fatto istituzionale. mente, l'istituzione della "coppia di fatto", che già a questo punto non è più Le regole costitutive sono il prodotto di un comportamento sociale e delle

verte in un riconoscimento giuridico. a quando il riconoscimento sociale di questa realtà istituzionale non si conse) convivere senza sposarsi. Non è possibile (licere) la "coppia di fatto" fino di, la coppia di fatto. Essa esiste come fatto mero: è infatti già possibile (pasvita in altro modo che contraendo nozze civili o religiose che instaura, quin-1.2.1. E il potere creativo dei cittadini che scelgono di regolare la propria

nibile la sola opzione (b.1.): relazione giuridicamente riconosciuta attraverso zione (b.), caratterizzata da una cospicua diminuzione di libertà (ivi è disporeligioso; (a.2.) coppia di fatto non riconosciuta, si passerebbe a una posigiuridicamente riconosciuta attraverso l'istituzione del matrimonio civile o posizione (a.), dove le opzioni sono sostanzialmente due: (a.1.) relazione minuiscono le opzioni disponibili, diminuisce la libertà del soggetto. Da una l'istituzione del matrimonio civile o religioso o attraverso l'istituzione della 1.2.2. L'argomento di libertà mette in rilievo un potenziale rischio: se di-

partnership registrata (2.6.1).
1.2.3. È bensì vero che la differenza che sussiste fra le opzioni a disposite come tali: nella situazione (a.) ho a disposizione solo due opzioni: (a.1.) uniche differenze che contano sono fra le opzioni a me offerte e riconosciu-Se il funzionario del Comune di Bologna, pensando di aumentare la mia liscelta fra opzioni istituzionali, passibili quindi di riconoscimento giuridico. conda differenza che rileva, perché per libertà di scelta si intende la libertà di ca fra relazioni riconosciute istituzionalmente. Tuttavia, è soltanto questa sezioni non riconosciute la differenza è maggiore rispetto a quella intraspecifizione ha un impatto sulla libertà di chi sceglie: quando il Comune della città facciata della mia casa così come sta, la mia reazione non è di gratitudine. Le bertà, mi informa che in fondo nessuno mi obbliga, e posso anche lasciare la de. Ed è anche vero che fra relazioni riconosciute istituzionalmente e relacio, restringe la mia libertà più che se non includesse anche il giallo, o il verdi Bologna mi lascia scegliere, per ridipingere la facciata della casa di mia proprietà, fra un carminio chiaro, un carminio scuro e terra di Siena rossic-

> possibilità della partnership registrata. sposizione tre opzioni, perché alle due menzionate sub (a.) si aggiunge la matrimonio civile; (a.2.) matrimonio religioso; nella situazione (b.) ho a di-

e si esercita quindi su opzioni istituzionali (2.3.2, 2.4.3). menù di un ristorante postmoderno. La libertà è sempre libertà istituzionale, suicidio fra i vari stili di vita a disposizione dell'uomo; inserisce il digiuno nel 1.2.4. L'argomento di libertà si basa su un errore logico: esso ammette il

qui svolte da Bonini Baraldi sub 2.4.1 fanno chiarezza su questo punto. di uno status istituzionale ai conviventi, per via legislativa. Le considerazioni un moto volontario, da parte dei partners, e non un'ascrizione indiscriminata so al riconoscimento di questa realtà sociale, che d'altra parte prevederebbe disciplina giuridica delle coppie di fatto, si assiste invece a un movimento tenotizia di paure sociali relative alla perdita di libertà connessa alla eventuale 1.2.5. Quanto detto in 1.2.3 è confermato dal fatto che, mentre non si ha

### Forza dell'argomento basato sui valori

ma capsulare: da qui l'innegabile forza e articolazione dell'argomento basato Il significato normativo connesso alle istituzioni non si presenta mai in for-

gno di un pluralismo di partenza (Zanetti 2003; 2.2.2); b) in secondo luogo, ne implica almeno due, così la realtà istituzionale, come l'amicizia, ha bisoprimo luogo, perché le istituzioni, come le regole costitutive, non esistono in un'istituzione si agisce sempre su istituzioni, al plurale, per due motivi: a) in letto come base comune per altre variazioni cromatiche. Quando si agisce su ma situazione il rosso è uno dei tre colori fondamentali, nella seconda viene non toglie che il suo significato sia stato modificato radicalmente: nella priguali di carminio, di scarlatto e di porpora, lasciando inalterato il rosso. Il colore: rosso, giallo e blu; poi si sostituisca il giallo e il blu con porzioni elucro, una capsula definitoria (2.2.1). Si immaginino tre porzioni circolari di normative pre-date e indipendenti, su significati normativi chiusi in un invoavviene agendo su unità o segmenti istituzionali autonomi, su molecole nested in quel sistema (anche complesso) di istituzioni assicurato da a). ciascuna istituzione risulta collegata a un orizzonte normativo dato, essa è isolamento. Come non può esistere la nota musicale, ma il concetto di nota fatto che la porzione originaria di rosso non abbia subito alcuna alterazione 1.3.1. Il riconoscimento e la critica di una realtà istituzionale data non

hanno insistito, rispettivamente, sul necessario pluralismo delle regole costi-G. Conte (1989; 1995), e negli Stati Uniti quello di John R. Searle (1995), Per quello che riguarda il primo punto, in Italia il magistero di Amedeo

tutive e dei fatti istituzionali. Si deve invece a Joseph Raz la più concisa e perspicua formulazione del problema con riferimento al significato sociale delle pratiche: «the true meaning of social practices is their social meaning» (Raz 1994, p. 186). Come avviene con le social practices nell'icastica formula di Raz, anche i fatti istituzionali sono nested e non si presentano al soggetto o all'operatore del diritto in forma capsulare.

contigua del matrimonio. coppie di fatto può avere un impatto indiretto ma effettivo sull'istituzione anche per coloro che della possibilità tecnica di divorziare non intendono avvalersi mai, né mai se ne avvarranno. È anche vero ciò che argomenta a un concetto di libertà soggettiva ingenua. Non è vero, si può argomentare, normativo (George 1993). A maggior ragione, la disciplina giuridica delle determinata pratica è riconosciuta (Anerkennung) entro quel dato orizzonte trimonio nel quale vivrò, o alleverò figli, risulta modificato una volta che una spesso il pensiero conservatore, cioè che il moral environment relativo al mana del divorzio ha un impatto sul sistema normativo delle istituzioni: per ementre lascia più liberi chi di quella opportunità intende servirsi. La discipliche la disciplina giuridica del divorzio non diminuisce la libertà di alcuno, è corretta e ha un impatto sull'argomento liberale classico che fa riferimento bile (litere) modifica il significato complessivo dell'istituzione del matrimonio, piere questa scelta. Non c'è alcun dubbio che il fatto che il divorzio sia possisempio, impedisce a chi desideri unirsi con un vincolo indissolubile di com-1.3.2 Questa sezione dell'argomento basato sui valori meritevoli di tutela

1.3.3. Non si intende argomentare, in questa sede, sulla linea di una minimizzazione di questo impatto. Tale linea è, forse, percorribile, ma risulta rischiosa: potrebbe implicare una sottovalutazione del minimi morale recato a chi faccia propria una visione tradizionale del matrimonio, di chi ne tema in buona fede una relativizzazione. Sottovalutare un minimi morale è naturalmente il modo più efficace per realizzarne e aggravarne la portata, mostrando disprezzo per le ragioni di chi si ritiene offeso. In questa sede si intende argomentare che l'argomento basato sui valori non è sufficiente per orientare normativamente il nostro comportamento sulla questione delle coppie di fatto monostante la possibilità dell'impatto descritto in 1.3.2. In altri termini: la disciplina giuridica delle coppie di fatto è opportuna anche al costo morale di una possibile indiretta alterazione del significato sociale e normativo dell'istituzione del matrimonio civile.

1.3.4. Chi fa propria una visione tradizionale dell'istituzione matrimonio non risulta offeso tanto dall'esistenza, nel mondo dei brute facts, delle coppie di fatto, dal rischio che esse possano (basse) rendere, in tal modo, l'orizzonte normativo imperfetto, quanto dall'esistenza, nel mondo dei fatti istituzionali, delle "coppie di fatto", dal fatto che esse possano (livere) rendere l'orizzonte

normativo imperfetto (2.6.1). Hume riconobbe l'importanza, in sede di filosofia morale, delle osservazioni del Cardinal de Retz, «that there are many things, in which the world wishes to be deceiv'do, e «that it more easily excuses a person in acting than in talking contrary to the decorum of his profession and characters. Il fatto in sé ammette «many palliating excuses», e la debolezza umana è un fattore anche troppo ben conosciuto. Le parole sono diverse, sono sorprendentemente più importanti dei fatti, perché esse rivendicano un'intenzione e un'opinione, cioè una credenza alternativa a quella soggiacente al set di istituzioni normative che vengono di conseguenza implicitamente relativizzate. Se la parola è quella del legislatore, l'argomento del Cardinale vale a fortiori.

### L'argomento delle "opzioni incompatibili"

Quanto si è detto in 1.2.2. sul rapporto fra le opzioni a disposizione e il margine di libertà personale assicurato da un sistema di istituzioni normative può rappresentare un punto adeguato di partenza. Le critiche più ragionevo-li al liberalismo tradizionale mettono in luce l'inadeguatezza di una concezione di scelta libera intesa come semplice non impedimento (2.6.2). La libertà di una scelta fra opzioni dipende non solo dall'assenza di costrizioni, fisiche o di altro tipo, ma anche dalla presenza di un ventaglio di opzioni sufficientemente numerose, dotate di valore, e diverse tra loro (Nussbaum 1986; Raz 1986; cfr. Zanetti 2002; 2003) (2.5.2).

istruttiva. Perché una tale legge non ci sembra una soluzione appealing? Forse partners interessanti e adatti, e in gran numero, negli altri gruppi. I risultati appartenente a un ravial group differente dal proprio non meritano consideradi chi non desideri per principio contrarre vincolo e procreare con un partner di un partner appartenente al proprio racial group, può naturalmente contratre perché la libertà è *strettamente* legata al ventaglio delle possibilità disponibili Ora, la perplessità suscitata da una simile legge sul meticciato obbligatorio è positivi sul piano morale e sociale sono invece immensi, evidenti, e certi ale, risulta meno estesa di quanto non sembri: perché ovviamente esistono zione e rispetto. D'altra parte, la restrizione di libertà, che è naturalmente renozze e ricorrere liberamente all'adozione. Da un lato, i sentimenti razzisti dolo. Piaghe antiche saranno sanate. Chi è sfortunato e si innamora proprio ca, qualsiasi criminalità collegata all'esclusione e al razzismo violento o subproblema collegato all'odio razziale, ogni odioso veleno sociale su base etnidue ratial groups differenti, avrò risolto nel breve giro di due generazioni ogni no consentiti dalla legge nozze feconde solo fra partners che appartengono a delle opzioni di scelta sono senz'altro cospicui. Se sancisco per legge che so-1.4.1. I risultati sociali che si possono ottenere accettando una restrizione

1.4.2. Le possibilità (lizer), o opzioni, che vanno protette devono essere numerose. Non è possibile determinare un minimo numero, per via del paradosso del sorite. È ovvio però che quando le opzioni possibili sono troppo poche, e la scelta del cadetto è fra la tonaca e la maglia d'arme, l'assenza di vincoli e pressioni sul soggetto deliberante cessa di risultare esaustivamente significativa. Julien Sorel non sceglie fra due possibilità alla roulette, ma fra i due soli stili di vita a lui disponibili per un'affermazione personale, il rosso e il nero. Un alto numero di opzioni si presenta, in altre parole, prima fazie come un valore meritevole di tutela (2.5.2).

1.4.3. Le opzioni devono essere altresì differenti. Quanto si è detto in 1.2.3 implicava naturalmente questo concetto. Se lascio scegliere liberamente a Gertrude se prendere il velo delle Clarisse o quello delle Carmelitane, non le eviterò un infelice incontro con Egidio, anche se moltiplico il numero degli ordini e dei monasteri. Naturalmente la differenza fra le opzioni possibili è un valore meritevole di tutela alquanto problematico. Le opzioni praticabili possono avere un gradiente di differenza alquanto vario. Possiamo distinguere cinque scenari:

a) le possibilità possono essere figurate come differenti ma necessariamente armoniose fra loro, come le tre classi della Repubblica di Platone, che naturalmente non sono certo, propriamente parlando, opzioni (armonia prestabilita):

b) le opzioni possono essere raffigurate come differenti ma compatibili, come quando la stessa persona possa godere di quell'altissimo margine di libertà che gli permette di lavorare il mattino e fare il filosofo critico la sera, come arditamente sperava Karl Marx mentre era preso dal fervore polemico (compatibilità e assenza di conflitto);

c) le opzioni possono essere concepite così differenti da essere incompatibili, ma pronte a essere sussunte in un'armoniosa composizione. John M. Finnis (1996) è molto attento a non dedurre alcun modello unico di stile di vita dotato di valore, da imporre in modo antiliberale ai citradini. Esistono, per la Nuova Dottrina del Diritto Naturale, infinite possibilità di scelta, variamente declinando gli aspetti fondamentali del bene unano, e una scelta esclude l'altra; non tutte le scelte, sono, naturalmente, accettabili (incompatibili tà senza conflitto);

d) le opzioni possono essere concepite così differenti da essere incompatibili, avendo riguardo proprio al valore della differenza e dell'incompatibilità. Joseph Raz è stato il più esplicito su questo punto (incompatibilità e anflitto patenziale), ma egli non mette mai a fuoco il tema di una incompatibilità più forte;

e) le opzioni possono essere concepite così differenti da essere incompatibili, nel senso che se una determinata opzione risulta praticabile all'interno

della comunità, un'altra non lo è più. Durante una guerra civile di religione si parte dal presupposto che, se un determinato culto è ammesso e riconosciuto, il proprio culto non è compiutamente rispettato, e non risulta più quindi un'opzione praticabile. Un'opzione esclude l'altra (incompatibilità come conflitto).

1.4.4. Le opzioni devono altresì essere dotate di valore, valuable. Non si

bertà accordata a Violante, se bere il veleno o uccidersi col coltello. Naturalmente si tratta di un requisito altamente problematico, perché i fautori dell'argomento basato sui valori possono negare, come spesso fanno, valore morale all'istituzione eventuale della coppia di fatto.

vede che senso possa avere la scelta fra opzioni prive di valore, come la li-

che risulti ottimisticamente orientato al trabit sua quemque voluptas non tiene in e incompatibilità risulti accettabile (1.4.3). Un semplice ventaglio di opzioni vole di tutela è il numero delle opzioni, onde nel dubbio si deve includere è valuable solo se permette la direzione della propria vita attraverso la scelta non può attuarsi in modo esaustivamente pacificato. Qui la questione della ché la diversità del range di opzioni necessaria alla scelta istituzionale libera un errore aspirare a un'incompatibilità non potenzialmente conflittuale, perpunti di vista effettivamente incompatibili, altrimenti cessano di essere opzioregibus... Non si tratta di scelte, pur serie e dolorose, fra la carriera del poeta tato dalle istituzioni non è descritto da un'ode di Orazio, Maecenas atavis editi come una capsula di significato normativo indipendente. L'orizzonte delimiconsiderazione il principio onde i fatti istituzionali non si presentano mai re negato. Ciò non deve stupire, poiché la filosofia morale ci insegna che esi non sono valuable di per se stesse, sono valuable perché il loro valore può essescussione e negato a partire da altri valori incompatibili. Pace Raz, le opzioni lore (non nonostante, ma) in quanto questo valore può essere messo in disia significativa (significant choice), essa va compiuta fra opzioni che hanno vadi altri individui o gruppi o maggioranze intorno a ciò che va considerato va può invece essere valuable solo se permette la direzione della propria vita attra opzioni diverse e anch'esse valuable (perfezionismo). Ma l'auto-nomia "incompatibilità" si salda con quella del valore (1.4.4). Per Raz l'auto-nomiz tra radicalmente differente. Il conflitto è potenziale, non attuale; ma sarebbe può (non necessariamente deve) essere considerata incompatibile con un'alrisulta effettivamente incompatibile con un'altra quando la sua praticabilità ni (al plurale). Tuttavia, proprio per via della menzionata formula di Raz lírico e quello dell'uomo sportivo. Le opzioni devono poter rappresentare (1.4.2). Si tratta, in secondo luogo, di comprendere quale livello di differenza luable o meno assuma un ruolo determinante: in altri termini, perché la sceltz traverso la scelta fra opzioni diverse e anch'esse valuable senza che l'opinione (wthe true meaning of social practices is their social meanings), un'opzione 1.4.5. Si tenga presente in primo luogo, che un valore prima facie merite-

stono dei beni che sono beni (non nonostante, bensì) in virtù della loro fragilità (Nussbaum 1986).

1.4.6. L'istituzionalizzazione di una nuova opzione, resa possibile da una Anerkennung giuridica, aumenta il range di opzioni possibili avendo riguardo al numero, alla diversità relativa delle opzioni e al valore di esse. È bensì vero che l'intervento legislativo che riconosce la coppia di fatto può indirettamente alterare il significato sociale normativo (l'unico che può rilevare in questa sede) di istituzioni contigue: ma questo non è solo inevitabile, ma condizione logicamente necessaria per il valore di un'opzione effettivamente alternativa.

#### 1.5 Scelte tragiche

un argomento diretto di negare valore ai valori che essa sostiene. e si manca di rispetto alle ragioni dell'opzione sacrificata se si pretende con critica di una istituzione può comportare una deliberazione su scelte tragiche Rispettare la complessità delle scelte tragiche non significa non decidere. La criteri per decidere, e Oreste compie una scelta che può essere argomentata. caica dell'onore dovuto ai genitori. Non esiste una scelta giusta; ma esistono l'obbligo sia il divieto sono più o meno impliciti nella concezione greca ardi Oreste, e il divieto di alzare le mani su lei, in quanto sua madre; sia viso tra l'obbligo di uccidere Clitemnestra, omicida di Agamennone, padre sarebbe peggiore secondo i principi usati per argomentare). Gli eroi tragici si teri discretivi che orientano l'azione; questi criteri, però, non possono riventrovano spesso in queste circostanze. Nella paronimia di Oreste, l'eroe è diper efficacemente giustificare la scelta (sul principio che una scelta diversa dicare la compiuta giusticia dell'opzione; possono però servire come argomenti compiutamente e conclusivamente giusta. Una scelta tragica non esclude cripermettono il calcolo razionale della soluzione cauchinamente corretta, cioè sono configurarsi come scelte tragiche. Sono scelte tragiche quelle che non l'orizzonte normativo dato, le operazioni di critica e di riconoscimento pos-Dal punto di vista di chi opera sopra le istituzioni che costituiscono

### L'argomento normativo sulle coppie di fatto

L'argomento basato sui valori, perciò, deve essere confutato mostrando la ricchezza, l'articolazione, e l'importanza degli argomenti con i quali si può sostenere l'opportunità di un riconoscimento giuridico delle coppie di fatto. Questo riconoscimento potrà modificare l'orizzonte normativo complesso

ri, possibili aspetti rilevanti del problema, si può mostrare rispetto per la pomente possibile un argomento critico che tenga creativamente conto dei vaspesa morale maggiore, e un vulnus maggiore a (altri) valori che sostanziano i una scelta tragica. Il non riconoscimento della coppia di fatto comporta una comporta dal punto di vista della filosofia morale la possibilità dolorosa di to di vista della logica del pensiero normativo, che perfeziona e confuta, e del loro significato normativo. Questa dinamica, che è inevitabile dal punesistenti modifica necessariamente l'autointerpretazione dei fatti istituzionali tica che il pensiero normativo deve produrre per perfezionare le istituzioni in questione, l'argomento basato sui valori risulterà confutato, perché la cridico della coppia di fatto, che faccia perno sugli elementi normativi rilevanti un argomento sufficientemente articolato a favore del riconoscimento giurinormale nel dispiegarsi del pensiero normativo. Se si è in grado di produrre nel quale le nostre istituzioni sono nested, ma ciò rappresenta una dinamica sizione alternativa. lo prestando attenzione ai dettagli della questione, articolando il più attentaprincipi con i quali possiamo e dobbiamo criticare le istituzioni esistenti. So-

## L'istituzionalizzazione delle coppie di fatto e le opzioni incompatibili a disposizione

te dal vivo dai grandi tenori e così via. Posso amare l'opera lirica e non andare la concreta vitalità. Posso non amare l'opera lirica, ed essere felicissimo risultare perduto se non sono disponibili istituzioni che ne facciano emergequale fruisco: se mio figlio ha un talento musicale, questo talento potrebbe senza del Teatro arricchisce in modo singolare il ventaglio di opzioni del insopportabile l'atmosfera del Teatro Lirico della città dove vivo, ma la presponibile, disponibile cioè a tutti. Posso non amare la musica lirica, e trovare possibile (hiere) risulta a questo punto concretamente e universalmente dista prima, ovvia, notazione. La nuova opzione che viene resa effettivamente ni della libertà istituzionale. Sarebbe sbagliato sottovalutare la portata di quequesta elaborazione giuridica permette di conseguire un vantaggio nei termiesso è per principio possibile. Al contrario, non c'è il minimo dubbio che istituzionale di sfondo va ancora provato, anche se abbiamo ammesso che sunzione favorevole, in questo senso, perché il possibile impatto sulla realtà no una condizione di sfondo per la libertà individuale di scelta. C'è una preaumenta, in senso stretto, il range delle opzioni istituzionali che rappresenta-Puccini sono così importanti, possano godere delle loro arie preferite cantadel fatto che quei miei parenti, i miei amici, e così via, per i quali Verdi e In primo luogo, va notato che la disciplina giuridica della coppia di fatto

re mai a teatro: per pigrizia, per ristrettezze finanziarie, per prendermi cura della mia famiglia – e tuttavia odiare l'idea di vivere in una città dove manca una programmazione di teatro lirico. La disciplina giuridica delle coppie di fatto, come tutte le aperture giuridiche che rendono una nuova istituzione disponibile, arricchisce l'orizzonte normativo nel quale tutti i partecipanti al gioco istituzionale si trovano in un piano di eguaglianza.

#### 1.8 Coppie di fatto omosessuali

Il fatto che la coppia di fatto possa essere pensata a prescindere dal sesso dei parmers, e che nasca come concetto non discriminativo delle coppie omosessuali, non può affatto essere considerato un argomento contro l'istituzione della coppia di fatto, se non si produce una dimostrazione normativa della inaccettabilità dei comportamenti e delle credenze che producono la possibilità di fatto della coppia di fatto omosessuale. Questa dimostrazione è tuttavia, in contesto (e questa è, naturalmente, una qualificazione importante), impossibile: i comportamenti omosessuali sono infatti già leciti.

1.8.1. E naturalmente vero che una istituzionalizzazione delle coppie di fatto omosessuali viene percepita come moralmente offensiva da chi faccia propria una moralità di tipo tradizionale e conservatrice (George 2001). In questi casi la ponderazione delle modalità di istituzionalizzazione gioca un ruolo: a queste modalità rimangono affidati il rispetto e la considerazione per un'opzione incompatibile che può subire un vulnus.

considerazione per i fautori della moralità tradizionale che percepiscono la coltà insormontabile; è infatti possibile mostrare serio ed eguale rispetto e În altri termini, l'argomento della duna scivolosa non costituisce una diffipolitica sugli asili nido, sugli sgravi fiscali per le madri in difficoltà, e così via zionale basata sul matrimonio eterosessuale, per esempio con una corretta mettere in essere provvedimenti specifici che proteggono la famiglia tradita civile. Anche in questo caso, la ponderazione è sempre possibile. Posso cemente dei valori condivisi, che sono o dovrebbero essere alla base della vilosa, che minaccia la disgregazione progressiva dei valori morali, o semplizonte problematico dell'eutanasia, anche il saggio di Luigi Cornacchia conlong run. E il celeberrimo slippery-slope argument (a esso rimanda, entro l'orizdi Troia per chi desideri distruggere l'ethos cristiano delle società occidentali tenuto in questo volume: in particolare, 2.6.5), l'argomento della china scivofatto per se ma per quello che questo riconoscimento può significare in the In questo caso l'argomento non fa perno sul riconoscimento delle coppie di può essere concepito come primo passo in una direzione, cioè come cavallo 1.8.2. Naturalmente il riconoscimento istituzionale delle coppie di fatto

disciplina giuridica e quindi il riconoscimento istituzionale, della coppia di fatto, come minacciosi dei propri valori e stili di vita. È infatti evidente che indipendentemente dalla conclusività dello slippery slope argument, che non sembra sussistere, la sensibilità di chi senta la propria opzione e stile di vita minacciati dalla novità normativa va presa in considerazione e rispettata. Questa sensibilità, tuttavia, non costituisce un argomento per impedire un ampliamento del ventaglio di opzioni incompatibili che vengono aperte e rese disponibili anche per coloro che non intendono avvalersene, e indipendentemente dall'orientamento sessuale, che non dovrebbe costituire motivo di discriminazione.

### Coppie di fatto e valori morali

L'argomento basato sui valori assume come rilevante il principio onde valori morali in quanto tali (come avviene in talune declinazioni neogiusnaturalistiche contemporanee) o semplicemente valori di moralità condivisa (come si intravede in alcune elaborazioni di matrice communitarian: ad esempio MacIntyre 1981) si oppongono a un riconoscimento di uno stile di vita minoritario (2.2.3). È opportuno distinguere i due casi.

suali fuori dal matrimonio (anch'essi considerati lesivi dei valori morali in che i sistemi giuridici occidentali spesso mostrano per gli atti affettivi e sesuna libertà, è qualcosa che sollecita approvazione e lode. ni a disposizione, allora l'assenza di una legislazione repressiva è una conquista ternativa, anche per il semplice fatto che essa arricchisce il ventaglio delle opziopossono costituire uno stile di vita in qualche modo tispettabile, un'opzione alche atti affettivi e sessuali fuori dal matrimonio, e le credenze a essi collegati, successo professionale, sono fattori dissuasivi sufficienti. Se invece si assume potrebbe far diminuire il prodotto interno lordo, o forse finché i comporrazione tecnico-prudenziale. Forse una pressione troppo alta sui cittadini legislazione repressiva va interpretata come il risultato di una mera considene del danno, ecc., consigliano di non farlo. In tal caso, la mancanza di una normative per farlo, ma ragioni di palicy, motivi di ordine pratico, di riduziomente essere proibiti, e ci sarebbero anche, probabilmente, ottime ragioni quanto tali) è semplicemente un lusso, un optional: essi potrebbero perfettascimento giuridico delle coppie di fatto, la conseguenza è che la tolleranza fettamente adeguata al ruolo repressivo: ostracismo sociale, isolamento, intamenti devianti sono statisticamente marginali la società civile stessa è per-1.9.1. Se si assume che valori morali in quanto tali si oppongono al ricono-

Ora, l'elemento rilevante delle nostre opzioni è dato dalla loro contestualizzazione, perché, come si è detto, esse sono nested in un sistema di opzioni

raggiungere conclusioni normative definitive, e la discussione può infine possibile, per i conservatori moralisti, sull'argomento delle coppie di fatto, L'argomento del moral value in quanto tale aspira invece a essere conclusivo: è patibile con quella resa ora possibile (licere) dal punto di vista istituzionale. lue che si vorrebbe invocare ma lo lascia sussistere come un'opzione incoml'argomento critico che produce l'istituzione non distrugge affatto il moral va spresso da credenze e atti che possono essere disciplinati in una istituzione; liminare dal nostro orizzonte il riconoscimento del valore incompatibile enon è più possibile invocare un moral value come vero in quanto tale, per edifferenza reciproca sono elementi fondamentali. In questo caso, tuttavia, orizzonte normativo di libertà influenzandosi l'un l'altra, e il loro numero e nut: siamo infatti consapevoli che le opzioni incompatibili costituiscono un trimoniali, o fra divorziati consenzienti) come semplice lusso, come un optiosuali fuori dal matrimonio (quali atti sessuali fra adulti consenzienti premamo interpretare l'assenza di legislazione repressiva degli atti affettivi e sesaspetto scomodo ma affascinante della condizione umana. Noi non possiapotenzialmente incompatibili, e non c'è alcun motivo di lagnarsi di questo

costitutivamente plurale, perché l'analisi delle circostanze nilevanti non può scritto dal principio di conclusività e dal principio di rilevanza insieme risulta per forza frasi che non sono vere. Così da un lato il pensiero normativo delibro credo che ogni frase in esso espressa sia vera; credo anche che ci siano cordato da Margalit (1996): nel momento in cui scrivo la prefazione del mio accusato di follia. Non posso sottrarmi al "Paradosso della Prefazione" ricon me e la discussione sull'ar-gomento sia chiusa, verro con buone ragioni enunciate, ogni persona in buona fede che le conosca debba acconsenure sulterà necessariamente aperto alla critica. L'argomento basato sui valori produce mancherà necessariamente di forza conclusivamente deduttiva, e riper definizione essere esaustiva; dall'altro l'argomento normativo che esso tuttavia espongo le mie ragioni partendo dal presupposto che, dopo averle musica barocca è più ricca, articolata, interessante della musica romantica; se le mie ottime ragioni, nelle quali profondamente credo, per affermare che la creta di specie, effettivamente contano (Zanetti 2003, cap. II). Posso offrire pensiero tenendo in considerazione i vari aspetti che, nella situazione conrilevanza chi ragiona normativamente cerca semplicemente di orientare il suo principio alternativo a quello di conclusività: in base al cosiddetto principio di pensiero normativo conserva una sua opacità, esso è reso "impuro" da un possano essere spiegate in base al solo cosiddetto principio di conclusività; il vanti. Il pensiero normativo, tuttavia, non si esaurisce mai in operazioni che lementi e circostanze che andranno necessariamente qualificati come irrile-Per concludere, è tuttavia necessario non prestare troppa attenzione a e-

morali, invece, fallisce non per debolezza, ma per eccesso di forza: esso trascina con sé non solo la potenzialità istituzionale dell'opzione incompatibile della coppia di fatto, ma la stessa ricchezza di opzioni (il cui ventaglio di possibilità costituisce qui l'elemento specificamente rilevante) che radica il pensiero normativo in una discussione aperta, riducendo drasticamente i margini di libertà dei partecipanti ideali a una discussione fra eguali.

solo) quando a un orientamento normativo espresso in linguaggio prescritimativo, al quale devono ricorrere necessariamente anche coloro che al ricore la richiesta di giustificazione argomentata di una prassi. Il pensiero norche la giustifichi. La cuoca di Constant decise semplicemente di non ascoltasione normativa deve spiegarsi, argomentarsi: deve produrre un argomento argomento e di conseguenza abdica dalla forza argomentativa assicurata dal vo a partire dall'esistenza di una istituzione data fa seguito una critica argonico. Il pensiero normativo emerge proprio (nonché, tecnicamente parlando, gomento. Il pensiero normativo, tuttavia, non opera in questo modo meccamendo che l'orientamento costituisce, che esso effettivamente è, l'archiedere un argomento critico a sostegno dell'orientamento, e anzi assucome si rileverebbe una temperatura, e si procede a sanzionarlo senza riscienza: un sondaggio sarà sufficiente. Si rileva un orien-tamento normativo, trari al riconoscimento giuridico delle coppie di fatto il discorso è chiuso ritto la propria morale, e se la maggioranza ha feelings e valori condivisi conmente descrivendo una situazione di fatto e traendo conclusioni: esso comnoscimento giuridico delle coppie di fatto si oppongono, non agisce merasi; analogamente, quello che caratterizza il pensiero normativo è che la deciprecisamente il fatto che l'autorità è chiamata a rendere ragione, a legittimar-Massimo La Torre (2000), quello che rileva in una riflessione sulla libertà è «ci sono abituate»: lo faceva da trent'anni. Come ha ricordato recentemente rimproverata per la crudeltà con la quale spellava vive le anguille, rispose che punto di vista del pensiero normativo questo è un errore argomentativo ben normativa presente in un dato momento di una società storica (2.6.2). Dal argomento, si considera come esclusivamente rilevante la forza di inerzia noscimento giuridico delle coppie di fatto, e se si considera efficace questo pensiero normativo: si configura perciò come espediente ternia, volto al dei principi. L'argomento sui valori condivisi, tuttavia, rifiuta i principi come mentata in linguaggio argomentativo che ne giustifica l'esistenza sul piano (Sandel 1989). Non occorre un filosofo morale, e neppure un uomo di codal giudice White in Bowers: la maggioranza ha il diritto di trasformare in dipiù o meno articolato. L'argomento dei valori condivisi è quello prodotto porta l'assunzione di una responsabilità nella produzione di un argomento preciso. Benjamin Constant ricordava con gusto quella cuoca francese che, 1.9.2. Se si assume che valori di moralità andivia si oppongono al rico-

2

Nuove trasformazioni del diritto di famiglia e coppie di fatto di Matteo Bonini Baraldi

2.1 Premessa

Esiste una particolare affinità tra le ricerche del sociologo e le analisi del giurista in tema di famiglie, consistente nella mutevolezza e scarsa predisposizione alle definizioni di ciò che entrambi assumono come oggetto del proprio lavoro (Saraceno 1996, p. 9). È difficile non riconoscere come la famiglia non costituisca – né, d'altronde, abbia mai costituito – un'unità omogenea, indifferenziata, un elemento "capsulare" cioè impermeabile ai molteplici fattori culturali presenti nei diversi orizzonti istituzionali, nelle varie epoche e nelle varie regioni geografiche (1.3.1). Lo stesso studio dei vari tipi di famiglia assunti a modello dalle norme giuridiche – si pensi alla concezione autori informati alla parità fra i coniugi – testimonia come con tale variabilità si sia confrontato, nel corso degli anni, non solo lo studioso ma anche il legislatore (cfr. Alagna 1983, p. 2).

2.1.1. L'osservazione sociologica della famiglia evidenzia come uno degli elementi più variabili riguardi il rapporto fra questa e il diritto. In quest'ambito, il fenomeno di "giuridificazione" si colora di caratteristiche sue proprie (Cian 1977, p. 23; Jemolo 1961), connesse al concetto di status; sebbene acquisizioni recenti abbiano mostrato come anche all'interno del diritto di famiglia esistano spunti volti ad accogliere, in vari campi e forme, una maggiore autonomia negoziale (Zoppini 2001, p. 335; Zatti 2002, p. 9).

2.1.2. Allo stesso tempo, anche la scelta di conferire nuovi status a situazioni di fatto ha avuto nuovo impulso: i paesi di common law che hanno provveduto a definire come spouse anche due conviventi non sposati si sono basati si u considerazioni di public policy al fine di tutelare il valore dei contributi domestici (giudicati economicamente valutabili) apportati dal soggetto più debole di una convivenza more uxorio. In nome dell'interesse pubblico alla prevenzione dello sfruttamento del soggetto più debole, le dottrine del connosciuto la possibilità per un convivente di ottenere una parte dei beni dell'altro al momento della separazione (in Canada Pettkus v. Becker, Peter us Beblow, in Australia Baumgariner v. Baumgariner), e successivamente hanno

conseguimento di uno scopo specifico, in questo caso il mantenimento di uno status que normativo non argomentato; da questo punto di vista, esso è simile alla violenza, che può, anch'essa, essere utilizzata con successo per mantenere lo status que normativo senza argomentare.

1.9.3. L'argomento basato sui valori, perciò, fallisce in entrambi i casi. Nel primo caso esso opera in reckless disregard per il principio della pluralità delle opzioni incompatibili, che tuttavia è una condizione di pensabilità del pensiero normativo propriamente detto; di conseguenza, esso aspira a chiudere una discussione che non può essere arbitrariamente "conclusa" senza mancare di rispetto a una delle parti (decisioni normative dolorose possono e devono, naturalmente, essere prese). Nel secondo caso esso sostituisce alla logica del pensiero normativo una logica tecnica; gli orientamenti normativi sono espressione di una realtà brute che, con salto logico inammissibile dal punto di vista del pensiero normativo, viene presunta ragione sufficiente per una validazione critica di una data realtà istituzionale.

#### 1.10 Conclusioni

La disciplina giuridica della coppia di fatto è quindi criticamente giustificata.

1.10.1. La disciplina giuridica della coppia di fatto si giustifica criticamente con l'argomento, basato su principi, che un numero maggiore di opzioni istituzionali disponibili è preferibile a un numero minore (1.4.6; 1.7):

1.10.2. con l'argomento, basato su principi, che la differenza fra le opzioni a disposizione, proprio perché raggiunge un livello di potenziale conflitto con altre opzioni incompatibili a disposizione, è preferibile a una differenza minore che non raggiunga il livello della incompatibilità potenzialmente conflittuale:

1.10.3. con l'argomento, basato su principi, che il fatto che possa essere negato valore a questa specifica opzione è condizione logica necessaria per il suo valore normativo;

1.10.4. con l'argomento, basato su principi, che è possibile procedere alla disciplina giuridica di questa opzione che aspira alla realtà istituzionale mostrando eguale considerazione e rispetto (2.6.2) per quei valori e credenze che sostanziano opzioni radicalmente alternative e incompatibili con le credenze e i valori espressi da una eventuale istituzione e riconoscimento della coppia di fatto;

1.10.5. con l'argomento, basato su principi, che gli argomenti contrari alla disciplina giuridica della coppia di fatto falliscono.